

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 267/2000 PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI ATTINENTI AL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO SU AMAGA SpA.

Premesso che:

- in data 26/10/2017 con Atto Notarile di cui al Rep. 172154 Raccolta 21790 è stato adottato il nuovo statuto della Soc. AMAGA SpA, in conformità con il testo deliberato dai rispettivi Consigli Comunali degli Enti Soci (da ora Statuto);
- in data 12/04/2022 con Atto Notarile di cui al Rep. n: 175949 è stato aggiornato il testo dello Statuto della Soc. AMAGA SpA, in conformità con il testo deliberato dai rispettivi Consigli Comunali degli Enti Soci;
- con propria deliberazione nr. 69 del 29/09/2017 il Consiglio Comunale del Comune di Abbiategrasso ha approvato il nuovo testo del Regolamento per l'esercizio del controllo, anche analogo, recepito dagli Articoli 7 comma 2 e Art. 21 dello Statuto di AMAGA SpA (da ora Regolamento);
- con propria deliberazione nr. 28 del 17/03/2022 il Consiglio Comunale del Comune di Abbiategrasso ha approvato le modifiche al testo della "Convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000 per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi attinenti al controllo analogo congiunto su AMAGA SpA", di cui al presente documento, precedentemente approvata con deliberazione di C.C. nr. 14 del 28/02/2019 e successivamente integrata con deliberazione di C.C. nr. 59 del 09/06/2021;
- con propria deliberazione nr. 10 del 29/03/2022 il Consiglio Comunale del Comune di Vermezzo con Zelo ha approvato le modifiche al testo della "Convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000 per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi attinenti al controllo analogo congiunto su AMAGA SpA", di cui al presente documento, precedentemente approvata con deliberazione di C.C. nr. 23 del 14/10/2019 e successivamente integrata con deliberazione di C.C. nr. 14 del 10/06/2021;
- con propria deliberazione nr. 10 del 23/03/2022 il Consiglio Comunale del Comune di Motta Visconti ha approvato le modifiche al testo della "Convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000 per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi attinenti al controllo analogo congiunto su AMAGA SpA", precedentemente approvata con deliberazione di C.C. nr. 5 del 20/02/2019 e nr. 21 del 09/06/2021;
- con propria deliberazione nr. 20 del 23/03/2022 il Consiglio Comunale del Comune di Bareggio ha approvato le modifiche alla "Convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000 per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi attinenti al controllo analogo congiunto su AMAGA SpA", precedentemente approvata con deliberazione di C.C. nr. 83 del 24/09/2021.

Dato atto che i Soci, con l'approvazione dello Statuto hanno definito il modello organizzativo della Soc. AMAGA SpA, con l'intento di garantire a ciascun ente l'effettiva possibilità di orientare e controllare l'attività della società in particolare con i seguenti Articoli:

- Art. 4 (nello specifico i commi 2 e 4) per la fondamentale esecuzione dell'Art. 5 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 50/2016;
- Art. 14 (nello specifico con i commi 5,6,8,9,10,11) per l'identificazione dell'Assemblea dei Soci quale organo decisionale primario di riferimento al fine dell'adempimento dell'Art. 5 comma 5 lettere a) e b) del D.Lgs. 50/2016;
- Art. 17 comma 4 in merito alle attribuzioni dell'Organo Amministrativo che risulta esser investito dei poteri sui secondari atti di amministrazione ordinaria e di esecuzione degli strumenti programmatici preventivamente autorizzati/approvati dall'Assemblea dei Soci;
- Art. 21 in merito alla presenza di un Organo di Controllo Analogo le cui attribuzioni sono previste da Statuto e dalla presente convenzione;
- Art. 4 c1, Art. 7 c2 e Art. 21 in merito all'applicazione, da parte di tutti i soci, delle prescrizioni del Regolamento.

Considerato che, per svolgere in modo coordinato le funzioni e i servizi attinenti al “controllo analogo congiunto”, in relazione al modello organizzativo e di gestione già previsto dallo Statuto e dal Regolamento, è contemplata la stipula di idonea e apposita convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 . Ritenuto di uniformare gli interessi e gli scopi comuni, riconciliando le diversità peculiari istituzionali ed economiche dei soci, nonché esercitare in modo ottimale l’espletamento della funzione di “controllo analogo congiunto” sulla Società, regolamentando il funzionamento del previsto “Organo di controllo analogo congiunto”, a cui attribuire le competenze di cui all’Art. 21 dello Statuto oltre che a ricondurre allo stesso tutte le funzioni pratiche richiamate dallo Statuto.

tutto ciò premesso tra

- Il Comune di Abbiategrasso, C.F. e P. IVA 01310880156 rappresentato da Dott.ssa Annamaria Di Maria in qualità di Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie nata a Rho (MI) il 17/12/1967, che agisce esclusivamente in nome e per conto del Comune medesimo;
- Il Comune di Vermezzo con Zelo, C.F. e P.IVA 10708190961 rappresentato dalla Dott.ssa Fregoni Emiliana Maria Luisa in qualità di Responsabile dell’Area Finanziaria ed Entrate Locali nata ad Abbiategrasso (MI) il 07/05/1974, che agisce esclusivamente in nome e per conto del Comune medesimo;
- Il Comune di Motta Visconti C.F. e P. IVA 82000790152, rappresentato da Geom. Damaris Barbara Alberico, nata a Pavia il 12/02/1975 in qualità di Responsabile del Settore Gestione del Territorio giusto Decreto del Sindaco n. 33 del 06/12/2019, c.f. LBRDRS75B52G388K, che agisce esclusivamente in nome e per conto del Comune medesimo;
- Il Comune di Bareggio C.F. 82000710150 e P. IVA 03657940155, rappresentato da Dott. Claudio Daverio, nato a Legnano il 04/10/1971, in qualità di Responsabile del Settore Finanziario, nominato con decreto sindacale n. 4 del 21/05/2019, che agisce esclusivamente in nome e per conto del Comune medesimo

si stipula e conviene quanto segue

Art. 1 - OGGETTO

Oltre a quanto già definito dallo Statuto della Soc. AMAGA SpA, per effetto del presente atto, i Comuni Soci, parti contraenti della presente convenzione, integrano le disposizioni dello Statuto al fine di dare attuazione alle forme di controllo, anche analogo, congiunto, coordinato e unitario della società, con lo scopo di garantire a ciascun ente socio, l’effettiva possibilità di orientare e controllare l’attività della società anche in modo svincolato dalla percentuale di possesso delle quote di ciascun socio e assicurare quindi il valore preminente della volontà del Comune Socio interessato, rafforzando il controllo analogo sul servizio da parte del singolo ente.

Art. 2 – ORGANO DI CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO

Ai sensi dell’Art. 21 del vigente Statuto è costituito un Organo di Controllo Analogo Congiunto composto dai medesimi soggetti costituenti l’Assemblea dei Soci, fatta salva la facoltà di delega.

L’Organo è la struttura di raccordo tra il Comune Socio e la Società; allo stesso sono attribuiti i poteri di cui alla presente convenzione in attuazione di quanto previsto dal comma 2 e 3 dell’Art. 21 vigente Statuto e dell’Art. 11 del Regolamento.

L’Organo potrà riunirsi ogni volta che lo riterrà necessario, anche su richiesta del singolo componente, al fine di verificare in modo congiunto situazioni che riguardano direttamente o indirettamente l’attività della Società o i servizi affidati dai singoli Comuni Soci.

Art. 3 – COMPETENZE DELL'ORGANO DI CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO

Al fine della concreta attuazione di quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto l'attività dell'Organo di Controllo Analogo Congiunto si svilupperà nei seguenti termini:

1) Attività di Programmazione

- a) In attuazione dell'Art. 17, comma 6 e art. 21 dello Statuto i componenti dell'Organo di Controllo Analogo Congiunto, a seguito della verifica di cui al successivo comma 2) lettera e), formulano all'organo amministrativo:
 - le specifiche proposte gestionali sui servizi affidati;
 - le indicazioni utili alla definizione degli indirizzi/obiettivi societari, che tengono conto delle esigenze di ogni ente locale socio, da sottoporre a successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale ai sensi Art. 4 c. 4 dello Statuto;
 - gli impulsi utili alla formulazione di indicatori gestionali di verifica/controllo;
 - esprimono pareri vincolanti relativamente alle scelte che riguardano i territori dei singoli Comuni Soci in merito al bilancio, ai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società, agli altri atti sottoposti per Statuto ad autorizzazione assembleare ai sensi dell'articolo 2364 del Codice civile, e agli atti di competenza dell'Assemblea straordinaria.
- b) Successivamente, sulla base della documentazione prodotta dall'organo Amministrativo ai sensi dell'Art. 17 comma 6, l'Organo di Controllo Analogo Congiunto presenta ai Consigli Comunali degli Enti Locali Soci un documento unitario al fine degli adempimenti di cui all'Art. 4 c. 4 e Art. 14 c. 10.

Gli enti locali soci concordano che gli indirizzi e obiettivi di cui all'art. 3 del Regolamento confluiscono nei propri documenti di programmazione economico finanziaria ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 – quater del D.Lgs 267/00 e che, pertanto il termine di cui all'art. 4 del Regolamento debba considerarsi variabile in funzione del rispetto dei termini di approvazione di tali documenti.

2) Attività di Controllo concomitante

L'organo:

- a) esercita le prescrizioni di cui all'Art. 5 del Regolamento, con facoltà di richiedere all'organo amministrativo ogni documentazione utile a supporto.
- b) verifica il rispetto da parte dell'organo amministrativo delle linee di indirizzo formulate e lo stato di realizzazione degli obiettivi strategici definiti nell'ambito delle attività di programmazione e, se necessario, comunica all'organo amministrativo le azioni da compiere;
- c) svolge la disamina preventiva delle deliberazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci ed esprime pareri preliminari vincolanti sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno;
- d) ha facoltà di istituire tavoli tecnici per la verifica della qualità dei servizi resi dalla Società e sul rispetto dei contratti di servizio, con la partecipazione dei funzionari comunali

interessati; in esito alle analisi svolte, predispone specifiche relazioni da sottoporre agli Enti locali interessati;

- e) effettua entro il 30/09 la verifica del report al 30/06, indipendentemente dalla verifica dello stato di attuazione dei programmi di ogni singolo ente, ed adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti, di cui all'Art. 5 Regolamento.

3) Attività di Controllo a consuntivo

L'organo verifica il rispetto delle linee di indirizzo e il raggiungimento degli obiettivi annuali strategici presentando entro il 28/02 di ciascun anno, ai Comuni Soci, le risultanze della propria attività per la verifica di cui all'Art. 6 secondo comma del regolamento.

A tal fine l'organo amministrativo entro il 31/01 di ciascun anno relaziona in merito predisponendo specifico e dettagliato documento di analisi ed illustrazione delle modalità di raggiungimento degli obiettivi ed indirizzi assegnati corredato dalle risultanze contabili disponibili a tal fine.

Tale documento, dovrà fornire puntuale indicazione del contesto entro il quale è stata realizzata l'attività oggetto di analisi specificando gli elementi utili a comprendere l'eventuale mancato raggiungimento di indirizzi/obiettivi.

4) Altre attività previste da Statuto

L'organo:

- a) verifica la puntuale applicazione da parte della società delle prescrizioni previste a garanzia della sussistenza del controllo analogo congiunto (Art. 4 comma 5 dello Statuto) *[In conseguenza del pregnante controllo analogo previsto nel presente statuto, la società ha l'obbligo di organizzare le risorse aziendali nel loro complesso, rispettando gli obiettivi ad esse assegnati dai propri enti soci ed allestendo al proprio interno un sistema di controllo, finalizzato al perseguimento degli obiettivi strategici e di gestione di propria competenza e realizzando le condizioni perché tra l'ente affidante e la società affidataria dei servizi pubblici locali di rilevanza economica vi sia uno scambio d'informazioni verso l'ente socio per il tramite dell'organismo di controllo analogo, con il fine della rilevazione degli scostamenti e dell'attivazione di eventuali azioni correttive];*
- b) da atto dell'effettiva sussistenza delle prescrizioni dello Statuto di cui all'Art. 5 comma 3 *[Ai sensi di legge speciale la società sviluppa meno del 20 (venti) per cento dei ricavi complessivi della attività prevista nel proprio oggetto con soggetti diversi dagli enti soci e correlata utenza, dando priorità agli enti locali terzi previa convenzione di funzione con gli enti locali soci di questa società, nonché a livello di extra utenza ed extra territorialità. Detto meno del 20 (venti) per cento di ricavi complessivi è da considerarsi come ricavi non protetti (ovvero in libero mercato). La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di ricavi (così detto vincolo di attività) superiore all'80 (ottanta) per cento dei ricavi complessivi, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società, senza arrecare alcuna riduzione degli standards di qualità prefissati. Per l'attività non protetta la società provvederà alla separazione contabile dei costi totali di funzionamento al netto dei relativi proventi, previa individuazione dei costi comuni da addebitarsi, sulla base del criterio adottato, all'attività protetta e non. Ai sensi degli artt. 5 e 192 del d.lgs. 50/2016 e degli artt. 4 e 16 del d.lgs. 175/2016, spetta al consiglio comunale dell'ente socio formulare i propri indirizzi circa le attività (eccedenti i servizi pubblici locali d'interesse generale ed i servizi strumentali) affidabili alla società. Ai fini del controllo analogo l'attività non protetta rientra (salvo diverse ipotesi di legge) nei principali atti di ordinaria amministrazione. Prima della stipula dei relativi contratti o*

convenzioni, l'organismo di controllo analogo riceve per tale attività il piano degli investimenti e connesse fonti di copertura, il piano industriale, l'apprezzamento dello specifico rischio, copia della bozza del contratto o convenzione, i riflessi sul bilancio riferito all'attività protetta durante la gestione e con riferimento alla scadenza del contratto o convenzione citato. Spetta all'organo amministrativo verificare che l'attività non protetta risulti inferiore al 20 (venti) per cento dei ricavi complessi.] e dell'Art. 17 comma 13 [Per dare luogo all'attività non protetta (senza alcuna eccezione), spetta all'organo amministrativo preventivamente sottoporre all'organismo deputato al controllo analogo (Art 21), (eventualmente anche in sede di approvazione del bilancio di previsione o di successivo assestamento o del progetto di bilancio consuntivo) una relazione tecnica-economica circa: 1) la sussistenza delle previsioni statutarie; 2) le economie di scala perseguibili; 3) la non alterazione dell'equilibrio economico-finanziario; 4) la non alterazione della qualità erogata all'utenza ricompresa nelle attività principali; 5) i destinatari del contratto e la durata del rapporto; 6) gli investimenti e connesse fonti finanziarie di copertura; i costi, ricavi e margini previsti; 7) le macro condizioni convenzionatorie/contrattuali; 8) le condizioni da applicarsi alla scadenza di tale attività non protetta. Sarà approntato un apposito report annuale a verifica dei presupposti anzi citati anche ai fini dello stretto rispetto del controllo analogo. La maggior parte dell'attività della società, o comunque una parte significativamente consistente, è svolta con le risorse interne]. A tal fine riceve preventiva relazione illustrativa da parte dell'Organo Amministrativo al fine di poter redigere idoneo verbale attestante le attività di verifica effettuate nonché l'effettiva sussistenza delle prescrizioni statutarie;

- c) *interviene in merito agli adempimenti di cui all'Art. 17 comma 15 dello Statuto [Eventuali contratti di rete d'impresa saranno preventivamente sottoposti all'organismo di controllo analogo, con allegata la relazione esplicativa in simmetria informativa con quanto previsto per l'attività protetta];*
- d) *prende atto dell'effettiva sussistenza di quanto previsto dall'Art. 25 comma 3 dello Statuto in materia di diritto di recesso (dimostrazione di una grave ed irrimediabile disapplicazione del contratto di servizio e dell'esercizio del controllo analogo rispetto all'approvato regolamento o convenzioni);*
- e) *interviene in merito agli adempimenti Statutari di cui Art. 17 comma 8 [In presenza di un bilancio consuntivo in perdita o di un bilancio di previsione in perdita o di indicatori complessivi di rischio da default, come definiti dell'organo amministrativo, il cui rating risulti elevato, sussiste l'obbligo in capo allo stesso organo amministrativo della società di predisporre, fare sottoporre all'organismo di controllo analogo ed all'organo di controllo interno, e fare approvare all'assemblea ordinaria dei soci, un piano di risanamento indicante, tra l'altro, le azioni ed i calendari da porsi in essere e relativi responsabili, per recuperare una situazione di equilibrio economica –finanziaria entro tre esercizi dal primo di detto piano];*
- f) *verifica, per il tramite di attestazione da parte dell'Organo Amministrativo, l'adozione e l'attuazione dei regolamenti interni, previsti dalla normativa e da Statuto (Es. Art. 17 comma 11). [L'organo amministrativo attua i regolamenti interni sul reclutamento del personale, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea di trasparenza, pubblicità e imparzialità, adottando criteri di selezione (per il personale non infungibile) coerenti con quanto previsto in detto regolamento; in caso di mancata adozione dei suddetti regolamenti si applica quanto previsto dall'art. 19, comma 2 del D.Lgs 175/2016].*

Art. 4 - INTEGRAZIONE DOCUMENTALE E INFORMATIVA

Al fine di realizzare compiutamente le attività proprie dell'Organo di cui ai punti precedenti, si ritiene importante ed essenziale che i componenti ricevano dall'Organo Amministrativo della Società, ai sensi dell'Art. 22 comma 2 dello Statuto prospetti contabili suddivisi per centri di costo in grado di rappresentare:

➤ per ogni servizio affidato:

- I. la suddivisione dei crediti e debiti attinenti, sia iniziali che finali con indicazione delle modalità di evoluzione;
- II. costi e ricavi attinenti ivi compreso il puntuale ribaltamento dei costi amministrativi generali secondo modalità e criteri che l'Organo Amministrativo individuerà motivatamente, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo analogo congiunto;
- III. indicatori di efficienza ed efficacia dei singoli contratti di specifica competenza condivisi con i singoli soci affidatari.

➤ per ogni Ente Locale Socio:

- I. la suddivisione delle competenze patrimoniali (immobiliari e finanziarie) attinenti al proprio servizio/attività/territorio.

A tal fine si concorda che gli effetti della partecipazione in AEMME LINEA Distribuzione Srl nonché del ramo di gestione delle Farmacie Comunali di Abbiategrasso è da ricondursi al solo Socio Comune di Abbiategrasso.

Sulla base delle informazioni di cui ai punti precedenti l'Organo fornisce agli Enti Locali Soci le risultanze della propria attività; in tale sede esprime, nel medesimo verbale, tutti gli orientamenti che si ritiene di evidenziare in merito alle modalità gestionali e di espletamento dei servizi al fine dell'adozione degli opportuni correttivi da parte dell'organo amministrativo ovvero di idonei atti di indirizzo da parte del Consiglio Comunale competente per servizio/territorio.

I prospetti contabili suddivisi per centri di costo indicati ai precedenti punti I, II e III sono necessari anche ai fini delle attività di cui al punto 1 (Programmazione) e 2 (Controllo Concomitante), ferma restando l'effettiva applicazione degli schemi previsti dagli Articoli 4-5-6 del Regolamento.

Infine, al fine di dare compiutezza al sistema di controllo sull'azienda partecipata, si conviene che, nell'ambito dei principali passaggi attraverso i quali si realizza il processo di programmazione e controllo (Attività di Programmazione, Attività di controllo concomitante e Attività di controllo a consuntivo) vengano elaborati ed applicati specifici indicatori aziendali:

a – di efficacia

b – di efficienza

c – di economicità

d – di redditività

e – di deficitarietà strutturale

f – di qualità dei servizi affidati

g – di soddisfazione degli utenti.

Tali indicatori dovranno essere individuati dall'Organo di Controllo Analogo Congiunto, previa proposta degli stessi da parte dell'Organo di Amministrazione.

Art. 5 – FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO

Le riunioni dell'Organo dovranno tenersi preferibilmente presso la sede della Società.

L'Organo si riunirà in occasione degli adempimenti di cui all'Art. 3 e comunque ogni qualvolta ne venga richiesta la convocazione anche da parte del singolo componente.

La Società AMAGA S.p.A. invierà a tutti i Comuni Soci gli atti e la documentazione utile al funzionamento dell'Organo. L'avviso di convocazione della riunione, comprensivo di ogni documentazione utile allo svolgimento della stessa, dovrà pervenire ai componenti dell'Organo entro 7 giorni dalla ricezione della documentazione inviata dalla Società, di cui prima. L'avviso di convocazione dovrà indicare la data e l'ora della riunione; al fine di permettere all'Organo di riunirsi e pronunciarsi sulle tematiche all'ordine del giorno, si definisce che la data della riunione non potrà essere superiore a 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso di convocazione.

In ogni caso, ciascun socio ha diritto di ottenere dalla Società tutte le informazioni e tutti i documenti che possano interessare i servizi gestiti nel territorio di competenza.

L'Organo è validamente funzionante solo con la presenza di tutti i componenti o loro delegati.

Ogni ente socio, a prescindere dalla misura della partecipazione al capitale sociale, ha diritto di esprimere indirizzi vincolanti per tutte le decisioni societarie che riguardino il suo territorio; in tutti i casi, è necessario il voto favorevole del Comune socio per le determinazioni dell'Organo di controllo analogo congiunto che riguardino direttamente il suo territorio.

È inoltre riconosciuto a ciascun socio in linea con l'art. 14 dello Statuto il potere di convocare l'assemblea laddove ritenga che la società non stia operando in linea con gli indirizzi vincolanti espressi per il suo territorio.

Le riunioni dell'Organo ovvero l'espletamento delle attività da parte dell'Organo, ai sensi della presente convenzione/regolamento/statuto dovranno essere riportate in idoneo verbale attestante le attività/verifiche effettuate e le risultanze delle stesse.

I verbali dovranno essere raccolti in idoneo registro cronologico e firmati dai componenti partecipanti alle riunioni; copia dei verbali dovranno essere trasmesse ai Comuni Soci entro e non oltre i 7 giorni dalla data della riunione.

All'interno dell'Organismo viene individuato in accordo tra i componenti un Presidente. Al Presidente spetta il compito di convocare l'Organo di Controllo Analogo congiunto. La durata della carica segue quella dell'anno solare. La carica di Presidente spetta a rotazione a tutti i componenti; a tal fine nel corso dell'ultima riunione annua si procederà ad individuare il nominativo per l'anno successivo.

Ogni componente ha facoltà di invitare a partecipare alle attività dell'Organo di Controllo Analogo il proprio servizio comunale istituzionalmente competente in materia, a supporto del Comune Socio di appartenenza.

Art. 6 – DURATA, ESTENSIONE E REVOCA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è connaturata alla partecipazione degli Enti Locali al capitale sociale di Amaga Spa; ha validità dalla data di prima sottoscrizione tra i Soci e durata sino al 31/12/2024. A scadenza la

convenzione è tacitamente rinnovata per altri 5 anni, fatta salva la possibilità per i Soci di comunicare entro il 30/10 dell'anno di scadenza, i propri orientamenti in merito.

La presente convenzione si intenderà espressamente mantenuta in vigore anche in caso di successivi e futuri ingressi di nuovi Soci in AMAGA SpA. In tali casi sarà il Comune di Abbiategrasso a sottoscrivere il rapporto convenzionale con i nuovi Soci, estendendone la validità anche nei confronti degli attuali/precedenti.

Art. 7 – FORME DI CONSULTAZIONE

I Comuni aderenti concordano di delegare all'Organo per il controllo analogo congiunto il monitoraggio in merito all'efficacia delle disposizioni di cui alla presente convenzione al fine di consentire un eventuale tempestivo adeguamento della stessa.

A tal fine l'Organo sottopone agli enti locali soci le proposte di modifica del testo, condivise all'unanimità dei componenti.

Per il Comune di Abbiategrasso

Dott.ssa Annamaria Di Maria

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 10/2002, del TU n. 445/00 e norme collegate.

Il documento informatico è conservato negli archivi informatici del Comune di Abbiategrasso.

Per il Comune di Bareggio

Dott. Claudio Daverio

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 10/2002, del TU n. 445/00 e norme collegate.

Il documento informatico è conservato negli archivi informatici del Comune di Abbiategrasso.

Per il Comune di Motta Visconti

Geom. Damaris Barbara Alberico

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 10/2002, del TU n. 445/00 e norme collegate.

Il documento informatico è conservato negli archivi informatici del Comune di Abbiategrasso.

Per il Comune di Vermezzo con Zelo

Dott.ssa Fregoni Emiliana Maria Luisa

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 10/2002, del TU n. 445/00 e norme collegate.

Il documento informatico è conservato negli archivi informatici del Comune di Abbiategrasso.